



COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE

**(testo vigente dal 01.01.2008, dopo le modifiche
apportate con delibera C.C. 03 del 10.03.2008,
che sono state evidenziate in grassetto
all'interno degli articoli modificati)**

INDICE

Capo I - Statuto dei diritti del contribuente

- Art. 1 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
- Art. 2 – Informazione del contribuente
- Art. 3 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 4 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 5 – Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art. 6 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 7 – Interpello del contribuente
- Art. 8 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
- Art. 9 – Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

Capo II - Aspetti generali, determinazione delle entrate, soggetti responsabili delle entrate

- Art. 10 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 11 – Definizione delle entrate
- Art. 12 – Regolamentazione delle entrate
- Art. 13 – Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi pubblici
- Art. 14 – Determinazione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni delle entrate tributarie o patrimoniali
- Art. 15 – Forme di gestione delle entrate
- Art. 16 – Soggetti responsabili delle entrate

Capo III - Attività di liquidazione, accertamento, riscossione. Applicazione di sanzioni e contenzioso.

- Art. 17 – Attività di verifica e controllo
- Art. 18 – Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali
- Art. 19 – Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 20 – Sanzioni
- Art. 21 – Tutela giudiziaria
- Art. 22 – Forme di riscossione volontaria
- Art. 23 – Forme di riscossione coattiva
- Art. 24 – Dilazioni di pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 25 – Compensazione
- Art. 26 – Cessione di crediti
- Art. 27 – Recupero dei crediti
- Art. 28 – Autotutela
- Art. 29 – Accertamento con adesione
- Art. 30 – Disposizioni finali

COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Capo I Statuto dei diritti del contribuente

Art. 1 Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”.
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l’oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 2

Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 3

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 4

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 5

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario.
3. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
4. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Art. 6

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 7

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale. Nel caso in cui, però, l'Ufficio verifichi che tra gli interpellati risultano soggetti non aventi domicilio fiscale nel Comune, rimane l'obbligo di risposta individuale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 8

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 9

Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso spettanti sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la piena osservanza delle norme del presente regolamento e sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

Capo II
Aspetti generali, determinazione delle entrate,
soggetti responsabili delle entrate

Art. 10
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.

Art. 11
Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 12
Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto, per disciplinare nel dettaglio la gestione di ogni singola entrata, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura o alla disciplina giuridica generale dell'entrata stessa. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, fatte salve le deroghe di legge.

2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

Art. 13
**Determinazione delle aliquote, dei canoni,
delle tariffe e dei prezzi pubblici**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che venga garantita la copertura dei costi del Servizio nella misura stabilita per legge.
4. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di incrementi pari ad almeno un quarto nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
5. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati le aliquote, i canoni, i prezzi e le tariffe già in vigore.

Art. 14
**Determinazione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
delle entrate tributarie o patrimoniali**

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza, con deliberazioni consiliari apposite o in sede di approvazione delle aliquote, tariffe e prezzi pubblici.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano facoltà di ulteriori agevolazioni, riduzioni od esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione. E' fatta salva l'ipotesi che le relative disposizioni abbiano carattere imperativo immediato, così da applicarsi autonomamente.

Art. 15

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
 - b) ... (lettera abrogata con delibera C.C. 18 del 07.04.2003) ...;
 - c) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 o alle Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 113 lett. e) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 o alle società miste per la gestione presso altri Comuni o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 16

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano risorse-obiettivi.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse. Il Funzionario comunale responsabile del settore cui l'entrata compete vigila sull'osservanza della relativa convenzione.

Capo III
Attività di liquidazione, accertamento, riscossione.
Applicazione di sanzioni e contenzioso.

Art. 17
Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano risorse-obiettivi ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
6. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi, giusta la previsione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
7. La Giunta, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 18
Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, il quale potrà rivolgersi presso l'ufficio preposto per informazioni in ordine a tariffe, aliquote, canoni e prezzi pubblici, nonché per i relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti, o, in mancanza di quest'ultimi, con le deliberazioni di approvazione dei canoni, tariffe e prezzi pubblici.

Art. 19

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali a seguito dell'attività di controllo risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 20

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi dei Decreti Legislativi 18.12.1997 n. 471, 472, 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata o, in mancanza di quest'ultimi, con le deliberazioni di approvazioni dei canoni, tariffe e prezzi pubblici.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile della rispettiva entrata. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la qualificazione della sanzione stessa.

Art. 21

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31.12.92 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni. Per lo svolgimento delle stesse il Comune può stipulare convenzione con idonei professionisti.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art. 52 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune si avvalga per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.
4. Resta salva per il Comune la facoltà di svolgere l'attività in forma associata mediante stipula di convenzione con altri Enti, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Art. 22

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune.
2. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti disciplinanti singole entrate, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto al Tesoriere comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, a favore del Tesoriere comunale.

Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del paragrafo precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza, con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" e per un giorno non successivo a quello di scadenza.

3. In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.
4. **E' stabilito in Euro 10,00 il limite al di sotto del quale il contribuente non è tenuto al versamento di imposte o tasse comunali, né spettano gli eventuali rimborsi. Tale importo minimo non si applica alle tariffe o corrispettivi per servizi comunali.**

Art. 23

Forme di riscossione coattiva

5. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28.1.1988, n. 43, previa valutazione, per le entrate non tributarie, della forma più conveniente per il Comune.
6. Il credito relativo alle entrate patrimoniali può essere recuperato mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
7. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 15.12.97 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n.602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
8. E' stabilito in Euro 15,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

Art. 24

Dilazioni di pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, su specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, nonchè alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima: ventiquattro mesi per debiti inferiori a 20.000 Euro e sessanta mesi per debiti superiori a 20.000 Euro;**
 - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o Regolamenti comunali o, in mancanza, nella misura legale;
 - e) prestazione di idonea garanzia a tutela del credito dell'Ente, quale polizza fideiussoria, fideiussione bancaria, ipoteca su beni immobili o altra idonea richiesta dall'Ente, in caso di rateazione superiore a ventiquattro mesi e per debiti superiori a 20.000,00 Euro.**

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.

La Giunta Comunale può stabilire dilazioni anche di durata superiore ai sessanta mesi, per particolari situazioni o per debiti di importo superiore ai 100.000 Euro, stabilendo nel contempo il tipo di garanzie richieste a tutela della riscossione del credito.

2. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 5.164,57, è necessaria la previa prestazione di garanzia ritenuta idonea dall'ufficio.
3. Per i debiti di natura tributaria è fatta comunque salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonchè del D.P.R. 29.09.73 n. 602 e del D.P.R. 28.01.88 n. 43, qualora più favorevoli al contribuente.

Art. 25 **Compensazione**

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito delle singole entrate comunali, salvo che per quelle riscosse mediante ruolo.
2. Il contribuente, qualora intenda avvalersi della compensazione tra somme a credito e somme a debito, deve presentare apposita istanza al Servizio responsabile dell'entrata, il quale provvede ad autorizzare e registrare la compensazione delle somme.

Art. 26 **Cessione di crediti**

1. Ai sensi dell'art. 76 della Legge 21.11.2000 n. 342, il Comune, dopo esito infruttuoso della ingiunzione fiscale, può cedere a terzi a titolo oneroso i suoi crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, sulla base di apposita convenzione regolante i rapporti tra l'Ente ed il cessionario, senza necessità di accettazione da parte del debitore ceduto.
2. In tale ipotesi, l'Ente locale non risponde dell'insolvenza del debitore.
3. La cessione sopraindicata è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

Art. 27 **Recupero dei crediti**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di recupero dei crediti insoluti, sia tributari che patrimoniali, il Comune può avvalersi dell'assistenza di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione.
2. Ogni spesa relativa all'attivazione della procedura di recupero crediti o riscossione coattiva verrà posta a carico del debitore insolvente.

3. In tal caso, spetta al Funzionario responsabile di ciascuna entrata attivare le fasi di recupero del credito insoluto, previa valutazione di convenienza economica.

Art. 28

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs.15.12.1997 n.446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità e costo di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro;
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 29

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.6.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art.50 della L.27.12.1997 n.449, ovvero le altre specifiche norme stabilite dall'Ente con apposito Regolamento comunale.

Art. 30

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2005.